



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Balduzzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **11000541/2011** promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. SALZANO
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA MULINI, 11 27029 VIGEVANO presso lo studio
dell'avv. OTTOBRINI/LUIGI

ATTORE/I

contro

SNC [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. BENVENUTO STEFANO, tutti
elettivamente domiciliati in CORSO SAN MARTINO, 55 20081 ABBIATEGRASSO
presso lo studio dell'avv. GARAVAGLIA ANTONELLA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI PER L'ATTRICE

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa

Nel merito:

- accertare che i *Trusts* di cui trattasi, non sono meritevoli di tutela nel nostro ordinamento
e, pertanto, negarne il riconoscimento ex art. 13 della Convenzione de L'Aja e,
conseguentemente, dichiararli invalidi, per tutte le motivazioni su esposte;



- accertare la contrarietà dei detti *Trusts* a norme imperative e/o di ordine pubblico del nostro ordinamento e, pertanto, dichiararli invalidi, inefficaci, inapplicabili e, comunque, inopponibili alla dott.ssa [REDACTED] anche ai sensi degli art 15, 16, 18 della Convenzione de L'Aja, nonché della Trust Jersey Law, per tutte le motivazioni su esposte;

- in subordine, e previo accertamento della simulazione degli atti di conferimento dei beni ai Trusts, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dei detti *Trusts*, per tutte le motivazioni su esposte;

- in ulteriore subordine, previo accertamento che i costituiti *Trusts* sono volti consapevolmente a pregiudicare le ragioni di credito dell'odierna istante, dichiarare i detti *Trusts* inefficaci nei confronti della dott.ssa [REDACTED] per tutte le motivazioni su esposte;

- in ogni caso, ordinare all'Ufficio del Territorio di Pavia la cancellazione delle trascrizioni eseguite tutte in data 30/06/2011 n. 7245 R.P. e n. 11826 R.G. – n. 7246 R.P. e n. 11827 R.G. – n. 7247 R.P. e n. 11828 R.G. delle scritture private del 27/05/2011, con sottoscrizione autenticata a ministero del Notaio Grossi Marcello di Milano, istitutive dei *Trusts* di cui trattasi con contestuale sottoposizione a vincolo in detti trusts dei beni dei sigg.ri [REDACTED] e della s.n.c. [REDACTED] di [REDACTED]

- ordinare la trascrizione della sentenza alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pavia.

In via istruttoria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., ordinare ai convenuti, nella loro qualità di *trustee*, l'esibizione del libro degli eventi e del rendiconto, oltre che dell'eventuale documentazione esistente.

Con espressa riserva e salvezza di altro dedurre, di modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate, nonché di produrre documenti ed articolare istanze istruttorie, anche in relazione alle avverse difese, eccezioni, produzioni e conclusioni, nei termini di legge.

In ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.



TRIBUNALE DI PAVIA
G Balduzzi Rg 11000541/11
Precisione conclusioni
A favore di Stoppa + altri

- 1) Dichiarare vizio di legittimazione passiva della Sig.ra [REDACTED] rispetto alle domande formulate da controparte e o comunque respingere le domande formulate nei confronti della stessa
- 2) E per l'effetto condannare controparte alla rifusione delle spese legali da distrarsi al qui sottoscrittore avvocato antistatario Avv. Stefano Benvenuto
- 3) Accertato che la domanda formulata da controparte è, allo stato generica, in quanto non è stato quantificato con apposita ctu il danno asseritamente patito dalla dOtt.ssa [REDACTED] in quanto il procedimento civile volto alla sua quantificazione è ancora pendente.
- 4) Accertato che in questo giudizio, controparte NON ha richiesto ctu volta alla quantificazione dei danni subiti dalla Dott.ssa [REDACTED] volta a dimostrare che le somme incassate sino ad oggi dalla stessa potevano essere inferiori rispetto alle proprie pretese creditorie, di modo da giustificare la proposizione della domanda di revocatoria come formulata.
- 5) Accertato che controparte ha già incassato la cifra di Euro 600.000 da intendersi ampiamente satisfattivo delle ragioni indicate in comparsa di costituzione qui richiamate.
- 6) Accertato che la Dott.ssa [REDACTED], contrariamente a quanto sostenuto da controparte, ha continuato la propria attività lavorativa come dimostrato da questa difesa mediante proprie indagini compiute e allegate
- 7) Respingere le domande formulate da controparte
- 8) Rilevato che controparte ha provveduto a trascrivere l'atto di citazione sulla conservatoria competente dell'immobile poi conferito in trust, si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia ordinare a controparte di cancellare a proprie spese la trascrizione del suddetto atto di citazione o ordinargli la trascrizione della sentenza emananda a proprie spese
- 9) Con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi al sottoscritto Avv. Stefano Benvenuto quale antistatario delle stesse.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In data 14 gennaio 2011 [REDACTED] rimaneva vittima di un sinistro occorso presso il ristorante ' [REDACTED] ' di Abbiategrasso, a seguito del quale riportava le lesioni di cui all'allegata documentazione medica; in particolare, la [REDACTED] veniva attinta dalle fiamme di un dolce servito "flambè" riportando gravi ustioni al volto, al collo e alle mani.

E' sufficiente in questa sede il rinvio agli allegati 4, 5 e 6 fasc. attrice (relazione di servizio della Polizia Locale intervenuta nell'immediatezza dei fatti con allegati verbali di sommarie informazioni testimoniali; certificato di ricovero; relazione di dimissione e allegata cartella clinica); il fatto, del resto, nella sua materialità, non è contestato nemmeno dai convenuti.

In data 16 febbraio 2011 il legale della [REDACTED] formulava richiesta di risarcimento indirizzandola alla società, ai soci, al cameriere e all'assicurazione della società (doc. 7).

In data 27 maggio 2011, con atti a rogito notaio Grossi, la [REDACTED]

[REDACTED] istituiva il Trust denominato ' [REDACTED]

[REDACTED] conferendovi il fabbricato a [REDACTED] oltre a mobilio vario e attrezzatura per la ristorazione; [REDACTED] unitamente alla coniuge

comproprietaria [REDACTED] istituiva il Trust denominato "Trust [REDACTED]"

conferendovi tra l'altro i fabbricati a [REDACTED]

[REDACTED] istituiva il Trust denominato [REDACTED]

[REDACTED] conferendovi tra l'altro i fabbricati a [REDACTED] (cfr. visure ipotecarie a docc. 1, 2 e 3 fasc. attrice).

[REDACTED] che in separata sede ha agito in giudizio per il risarcimento del danno subito (cfr. doc. 15 fasc. attrice), agisce qui per sentire dichiarare in principalità l'invalidità dei suddetti atti di Trusts per contrarietà a norma imperativa, in subordine per la simulazione e, in ulteriore subordine, per la dichiarazione di inefficacia degli stessi nei confronti di essa attrice, ai sensi dell'art. 2901 c.c..

La terza domanda è fondata.

Va in primo luogo affermato che l'istituto del Trust non è contrario all'ordine pubblico né a



norme imperative dal momento che lo Stato ha ratificato la Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985 con legge 16 ottobre 1989, n. 364, cui fanno espresso rinvio i Trust oggi impugnati. Non v'è spazio, quindi, per una declaratoria di invalidità ex art. 1322 comma 2 c.c. in quanto può dirsi assodato che il Trust, anche se regolato da legge straniera, realizza astrattamente interessi meritevoli di tutela.

Il problema sollevato dall'attrice riguarda piuttosto l'abuso dell'istituto, la sua patologia, l'uso distorto che, in via di fatto, permette di soddisfare interessi illeciti, quali appunto la segregazione del patrimonio in frode ai creditori anzi, nel caso specifico, in frode "ad un creditore"

Ritiene peraltro questo giudice che la "frode al creditore", se scollegato appunto da una più generalizzata violazione della regola del *par condicio creditorum* (giacché in tal caso rileverebbero davvero contrasti con norme imperative dell'ordinamento, quali quelle che regolano le procedure concorsuali) non assurga a motivo di illiceità del negozio né ai sensi dell'art. 1343 c.c. né ai sensi dell'art. 1344 c.c. in quanto attiene al "motivo" del negozio e non incide sulla sua causa.

Analogamente, non può dirsi simulato un negozio che raggiunge esattamente il risultato sperato dalle parti, ossia la separazione di alcuni beni dal proprio patrimonio; la "reale volontà" come intesa dall'attrice rimane una riserva mentale e resta anch'essa confinata al rango dei motivi del negozio, come tali irrilevanti.

Del resto, di fronte ad un utilizzo del trust che si assume "in frode al creditore" (e lo stesso potrebbe dirsi per una normale compravendita, una donazione, un fondo patrimoniale, di cui nessuno ha mai dubitato circa la liceità della causa) l'ordinamento giuridico italiano consente di esperire il rimedio tipico dell'azione revocatoria ordinaria, che permette, se correttamente esercitata, la piena tutela del creditore che si assume frodato.

La revocatoria ordinaria, disciplinata agli artt. 2901 ss. cod. civ., permette infatti di impugnare, sanzionandoli di inefficacia relativa, gli atti deliberatamente realizzati dal debitore in pregiudizio delle ragioni di credito che terzi vantino nei suoi confronti.

Tra gli atti impugnabili per il tramite di questo rimedio vi è certamente l'istituzione-dotazione del trust interno da parte del debitore che assuma in esso la veste di disponente.



Nel caso di specie, come risulta dalle note di trascrizione versate in atti dall'attrice, trattasi di atti a titolo gratuito atteso che, a fronte del conferimento in trust di alcuni beni, alcuna obbligazione e/o corrispettivo risulta posto a carico dei beneficiari, che peraltro sono i medesimi conferenti; il che conduce alla semplificazione probatoria di cui all'art. 2901 c.c.. In merito all'esistenza del credito, è principio pacifico quello secondo cui, da un lato, l'attore non deve fornire prova della sua esatta quantificazione ben potendosi limitare ad indicare le ragioni di credito (che nella specie risultano enunciate nell'atto di citazione depositato a doc. 15 fasc. attore) e, dall'altro, che l'azione revocatoria non va sospesa in pendenza della causa diretta alla esatta determinazione del credito vantato, anche se esso riguarda un risarcimento da fatto illecito.

Sul punto, si richiama Cass. S.U., 18 maggio 2004, secondo cui *"Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito"*.

Non è questa la sede per stabilire la fondatezza della domanda di risarcimento avanzata dalla [REDACTED] in altro processo: qui è sufficiente notare che la domanda non appare manifestamente infondata sia perché il fatto storico non è contestato sia perché l'Assicurazione ha già pagato l'intero massimale di euro 600.000 sia perché tale massimale copre poco più che il danno biologico sia perché è stata formulata anche domanda di



risarcimento del danno patrimoniale, per un totale di circa un milione e mezzo di euro; quanto appunto al danno non patrimoniale, contro il quale l'avv. Benvenuto ha svolto anche indagini difensive, basta in questa sede notare come le ustioni abbiano interessato non solo il volto e il collo ma anche le mani il che non rende peregrina l'ipotesi di un danno, magari solo parziale o comunque tutto da provare, alla capacità lavorativa specifica.

In diritto, la responsabilità della società deriva quanto meno dall'art. 2049 c.c. in quanto il fatto è avvenuto per mano di un dipendente; la responsabilità dei soci deriva dall'art. 2304 c.c. (si ricorda che *"il beneficio d' escussione ivi contemplato ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito"*); nessuna responsabilità ricade, invece, su [REDACTED] [REDACTED] per la cui legittimazione passiva in questa sede, però, si veda *infra*.

Provata la ragione di credito, e quindi l'interesse ad agire della [REDACTED] nessun dubbio può sussistere sull'*eventus damni* atteso che è pacifico che, con il conferimento in trust, i debitori hanno ottenuto l'effetto di spogliarsi dei loro beni aggredibili rendendoli indisponibili all'eventuale esecuzione forzata che la [REDACTED] dovesse intraprendere in ipotesi di vittoria della causa risarcitoria.

I convenuti non hanno dimostrato di avere altri beni aggredibili e, pertanto, il conferimento in Trust dei beni immobili, oltre che di alcuni mobili, ha certamente peggiorato la loro garanzia patrimoniale generica.

I Trust, infine, sono stati istituiti successivamente al sorgere del credito.

Anzi, la stretta successione temporale tra la richiesta di danni (febbraio 2011) e l'istituzione dei Trust (maggio 2011) costituisce un primo grave indizio della piena consapevolezza dei debitori del pregiudizio arrecato alla [REDACTED] altri indizi sono la coincidenza tra disponente e fiduciario e la contestualità dei tre trust aventi ciascuno uno scopo diverso; tali ulteriori



indizi, oltre ad essere di per sé gravi, sono anche concordanti con il primo, così da far ritenere accertato, seppur per presunzioni, non solo la piena consapevolezza del pregiudizio ma anche la precisa volontà dei debitori di sottrarre i propri beni al pericolo di esecuzioni o sequestri da parte della [REDACTED] ben conoscendo costoro i massimali di assicurazione e ben temendo, anche in relazione alla tipologia di sinistro, che le richieste della [REDACTED] potessero sopravanzare detti limiti.

Quanto alla legittimazione passiva della [REDACTED] va premesso che la domanda di revocatoria, pur rivolta genericamente verso il "Trust" debba correttamente interpretarsi come rivolta verso "il conferimento" allo stesso dei beni di volta in volta indicati; ciò che rileva per i terzi e per i creditori non è tanto il fatto che il disponente abbia deciso un determinato piano programmatico di destinazione patrimoniale (che, come sopra detto, è un istituto pienamente legittimo) ma che abbia effettivamente assoggettato a tale programma singole entità patrimoniali attive. È la dotazione, quindi, che inevitabilmente rileva ai fini della revocatoria del trust, ovvero il negozio con cui un dato bene o diritto viene concretamente asservito al trust.

Questo giudice ritiene che la [REDACTED] sia legittimata passivamente alla domanda di revocatoria perché la stessa ha assunto la qualifica, oltre che di Settlor, anche di Trustee ossia di fiduciario, seppur pro quota, dei beni conferiti; del resto, nell'atto stesso di istituzione è scritto che: *"I trustee hanno la capacità processuale attiva e passiva in relazione ai beni in trust"*, il che significa che la [REDACTED] oltre che disponente della propria quota, è anche beneficiaria della quota del marito e, sotto questo specifico profilo, la stessa assume la qualifica di "terzo" litisconsorte necessario.

Solo per tale Trust, quindi, occorre comprovare la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo beneficiario, il che peraltro non comporta grossi dubbi atteso che la [REDACTED] è la moglie del debitore e deve presumersi che la stessa fosse al corrente sia dell'incidente che delle pretese creditorie della [REDACTED]

Resta inteso che la quota revocabile è solo quella appartenente a [REDACTED]
Risultano pertanto accertati tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda di revocatoria. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei



criteri di cui alla DM 55/2014; in relazione all'entità e all'importanza della causa possono applicarsi i valori medi di scaglione, tranne che per la voce istruttoria per la quale vanno applicati i valori minimi per le sole memorie; le spese documentate sono quelle di iscrizione a ruolo, versamento del c.u. e notifica dell'atto di citazione; le altre spese sono coperte dal "rimborso spese forfettarie" di cui all'art. 2 del DM citato, nella misura del 15% dei compensi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara inefficaci, nei confronti di [REDACTED] i conferimenti in Trust stipulati in data 27 maggio 2011 con i seguenti atti a rogito notaio Grossi:
rep. 1166/797, trascritto il 30 giugno 2011 a reg. gen. 11826 e reg. part. 7245, limitatamente alla quota conferita da [REDACTED]
rep. 1167/798, trascritto il 30 giugno 2011 a reg. gen. 11827 e reg. part. 7246;
rep. 1168/799, trascritto il 30 giugno 2011 a reg. gen. 11828 e reg. part. 7247;
- ordina l'annotazione della presente sentenza nei Registri Immobiliari;
- rigetta le altre domande e condanna i convenuti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 495 per spese, € 6050 per compensi, oltre rimborso spese gen. al 15% i.v.a., c.p.a.

Pavia, 27 gennaio 2015

Il Giudice
dott. Pietro Balduzzi

